

ASSOCIAZIONE DAR VOCE

Regolamento del CENTRO DI SERVIZIO per il volontariato della Provincia di Reggio Emilia

Art. 1 . Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 c. 4 D.M. 8/10/1997 e dell'art. 16 c. 3 l.r. 12/2005, le modalità di gestione e di funzionamento del Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Reggio Emilia gestito dalla Associazione Dar Voce in virtù della delibera del Comitato di Gestione del 10 gennaio 1997 con verbale n.1/97.

Art. 2. Finalità delle attività e dei servizi del Centro

Il Centro di Servizio ha lo scopo di sostenere e qualificare l'attività del volontariato, promuovendo la cultura della solidarietà e della condivisione, con particolare riferimento alla possibilità per i cittadini di coinvolgersi in iniziative di volontariato, e sostenendo e qualificando l'attività delle organizzazioni di volontariato presenti nel territorio.

In particolare il Centro di Servizio, nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni del Comitato di gestione Regione Emilia Romagna del Fondo speciale per il volontariato, intende:

- promuovere la costituzione di nuove organizzazioni di volontariato;
- offrire assistenza e consulenza qualificate alle organizzazioni di volontariato;
- favorire la nascita e lo sviluppo di reti e partnership territoriali con le organizzazioni di volontariato;
- promuovere iniziative formative a favore dei volontari;
- sostenere la progettualità delle organizzazioni;

- contribuire alla realizzazione di progetti promossi e attuati dalle associazioni di volontariato, anche in rete tra loro o con altri soggetti pubblici o privati;
- offrire alle organizzazioni di volontariato e al territorio servizi di informazione, analisi, documentazione e comunicazione.

I servizi erogati e le attività svolte dal Centro sono finalizzate a favorire e promuovere la crescita, lo sviluppo, la autonomia e l'autogestione delle organizzazioni di volontariato.

Art. 3. Destinatari delle attività e dei servizi

Tutte le organizzazioni di volontariato , con priorità per quelle aventi sede od operanti nel territorio della Provincia di Reggio Emilia, iscritte o non iscritte nei registri del volontariato ex l.r. 12/2005, possono usufruire dei servizi prestati dal Centro.

Le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri per usufruire dei servizi del Centro devono comunque essere dotate di uno statuto compatibile con la legge 266/1991.

Il Centro può prestare la propria opera anche a favore di gruppi di persone che intendono costituire una organizzazione di volontariato.

Art. 4. Gratuità dei servizi

I servizi prestati dal Centro di Servizio sono gratuiti per i destinatari.

Art. 5. Programmazione partecipata

La programmazione del Centro di Servizio, sulla base delle indicazioni del Comitato di Gestione, è realizzata seguendo il metodo della “programmazione partecipata” finalizzato a recepire le istanze e i bisogni che il territorio e le organizzazioni di volontariato esprimono.

La programmazione partecipata si esprime in specifici momenti informativi, di confronto, progettuali, decisionali e di restituzione.

Art.6.Carta dei Servizi

Al fine di presentare in modo più chiaro ed efficace i servizi offerti e le modalità di fruizione dei medesimi da parte delle organizzazioni di volontariato , il Consiglio Direttivo di Dar Voce può adottare la Carta dei Servizi del Centro.

Art. 7. Verifica dei servizi

Il Centro si riserva il diritto di fare verifiche sulla utilizzazione dei servizi ed eventualmente sospendere l'erogazione dei servizi o di modificarne i termini e le modalità di erogazione, nei confronti di organizzazioni che non abbiano rispettato le regole generali e specifiche fissate dal Centro o che abbiano fatto un uso improprio dei servizi loro erogati.

Art. 8. Risorse economiche

Per il funzionamento e le attività del Centro di Servizi sono utilizzate le somme assegnate dal Comitato di Gestione Regione Emilia Romagna del Fondo speciale per il volontariato di cui all'art. 15 l. 266/1991.

L'Associazione Dar Voce può sostenere l'attività del Centro di Servizio anche con risorse autonomamente reperite.

Art. 9. Gestione separata del Centro di Servizio

La gestione del Centro di Servizio ed il controllo della stessa sono contabilmente ed amministrativamente separati dalle restanti attività della associazione.

Di norma entro il mese di dicembre di ogni anno, e comunque secondo le indicazioni del Comitato di Gestione, la Assemblea della Associazione approva il budget e gli altri documenti programmatici previsti per la gestione del Centro di Servizio relativa all'anno successivo.

.

Art. 10. Relazione illustrativa

Ai sensi e per i fini di cui all'art. 16 c. 4 l.r. 12/2005 l'Associazione presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale una relazione illustrativa dell'attività svolta dal Centro di Servizio, comprensiva del rendiconto tecnico e contabile.

Art. 11. Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento della Associazione le risorse assegnate dal Comitato di Gestione e i beni acquistati con le medesime che residueranno dalla liquidazione saranno destinati per le finalità del Fondo Speciale del Volontariato, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comitato di Gestione.